COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

PERLINGIERI: Aumento del limite di valore nella competenza dei pretori. (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*). (1253-*B*) 397

PRESIDENTE 397, 398, 399
FACCHIN, *Relatore* 397
AMATUCCI 398
CAPALOZZA. 399
TESAURO 399
BERLINGUER 399
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 399

Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le cancellerie giudiziarie (*Approvato dalla II Commissione permente del Senato*). (1407) 400

PRESIDENTE 400

GERACI ed altri: Modifica agli articoli 10, 22, 24 e 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (1403) . 400

PRESIDENTE . . 400, 402, 403, 404, 405, 406
AMATUCCI, *Relatore* 401, 402, 403, 405, 406
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 402, 403, 404, 405, 406
FORMICHELLA 402
FODERARO 403, 404, 405
GERACI 403
CAPALOZZA. 403, 404, 405
FUMAGALLI 403

Votazione segreta:

PRESIDENTE 407

La seduta comincia alle 9,30.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Perlingieri: Aumento del limite di valore nella competenza dei pretori. (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato). (1253-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Perlingieri: « Aumento del limite di valore nella competenza dei pretori ».

La proposta di legge, già approvata da questa Commissione, è stata modificata dal Senato.

Prego il relatore, onorevole Facchin, di riferire sulle modifiche apportate.

FACCHIN, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, nella seduta del 15 giugno 1955, la nostra Commissione ha preso in esame la proposta del collega Perlingieri, intesa ad aumentare i limiti di valore nella competenza dei

pretori e dei conciliatori. In quella seduta, la nostra Commissione ha ritenuto di elevare detti limiti rispettivamente a 250 mila lire e a 25 mila lire.

La proposta di legge, così approvata, fu inviata al Senato; la II Commissione di quel ramo del Parlamento, mentre ha accettato l'elevazione del limite di valore nella competenza dei pretori, ha invece respinto la parte relativa ai conciliatori; ed ha respinto altresì la proposta di aumentare il limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori. In conseguenza di ciò, siamo chiamati oggi a discutere il testo modificato.

Come è presente certamente agli onorevoli colleghi, la competenza dei giudici conciliatori e di pretori era fissata originariamente dal codice di procedura civile del 1940, che stabiliva i limiti di valore, in lire 10 mila per i pretori e lire mille per i conciliatori; tali limiti sono stati successivamente aumentati, con decreto del 3 aprile 1945, rispettivamente a lire 50 mila e a lire 5 mila, con legge del 1949, sono stati infine elevati, rispettivamente, a lire 100 mila e a lire 10 mila.

I criteri che hanno sempre mosso il legislatore ai successivi aumenti dei limiti di competenza sono da ricercarsi nella svalutazione monetaria, lo stesso criterio ha ispirato il collega Perlingieri nel predisporre la sua proposta di legge.

Tuttavia, se si fosse dovuto tener conto, con rapporto strettamente matematico, della svalutazione della moneta, la nostra Commissione avrebbe dovuto portare i predetti limiti a cifre ben più alte di quelle poi approvate; ma la nostra Commissione non ritenne di dovere applicare puramente e semplicemente il rapporto matematico e contenne l'aumento nelle cifre di 250 mila lire per la competenza dei pretori e di 25 mila lire per quella dei conciliatori.

Ricordo che, a parte la considerazione della svalutazione monetaria, un'altra ragione fu considerata, confortandoci nella decisione di aumentare i limiti delle competenze la conseguente diminuzione del grande lavoro del quale sono investiti i nostri tribunali, che non riescono a portare a termine le cause civili con quella regolarità che invece si riscontra nel lavoro delle preture. Noi ritenemmo così di attribuire alle preture un maggior lavoro già di competenza dei tribunali, spostando naturalmente, ai giudici conciliatori una parte delle competenze attribuite ai pretori, e ciò per non far accumulare negli uffici delle preture quel lavoro arretrato che prima veniva ad accumularsi nei tribunali.

Tutto, quindi, era coordinato, e noi ritenevamo che la proposta di legge dovesse essere approvata senza modificazioni.

Senonché, il Senato, mentre non ha avuto alcuna osservazione da fare sui nuovi limiti di competenza dei pretori, ha espresso giudizio negativo sui limiti proposti per i giudici conciliatori. In sostanza, la II Commissione permanente del Senato non ha ritenuto di aderire ad elevare la competenza del giudice conciliatore per sfiducia in questo istituto; anzi, alcuni senatori, attraverso questa legge, avrebbero voluto addirittura modificare l'istituto del giudice conciliatore, nel senso di togliere al conciliatore ogni competenza giurisdizionale per affidargli soltanto competenze di natura conciliativa.

È logico, quindi, che, di fronte ad un giudizio di sfiducia nei confronti dell'istituto del giudice conciliatore, il Senato non abbia voluto aumentare il limite di competenza come era stato proposta ed ha soppresso il primo comma dell'articolo 1, l'intero articolo 2 ed ha modificato il titolo della legge.

Evidentemente, l'argomento della sfiducia non è pertinente, ma noi non possiamo trascurare il pensiero dell'altro ramo del Parlamento, nel trarre le nostre conclusioni. Personalmente, senza formulare alcun giudizio, osservo che, nel prendere le nostre decisioni, dobbiamo tener presente le conseguenze che si avranno. se noi insisteremo nel nostro punto di vista, la proposta di legge deve tornare all'esame del Senato; se accoglieremo la tesi del Senato, il beneficio che si avrà sarà molto lontano da quello che il presentatore e la nostra Commissione si erano prefissi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. La proposta di legge Perlingieri ha trovato in Senato obiezioni su due punti: l'aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori; l'aumento del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori e la possibilità di questi ultimi di decidere secondo equità.

Evidentemente, è proprio la sfiducia verso il conciliatore che ha spinto il Senato a proporre la soppressione del primo comma dell'articolo 1, nel quale la competenza del conciliatore veniva elevata da 10 mila a 25 mila lire.

Io penso che non sia qui il caso di sollevare la dibattuta questione circa l'opportunità o meno del mantenimento dei conciliatori. Indiscutibilmente, è, questo, un istituto che ha potuto fare il suo tempo, ma è altrettanto vero che vi sono molti conciliatori, probi e retti,

che rendono preziosi servigi alla pubblica amministrazione.

A mio modo di vedere, il giudizio sull'operato dei giudici conciliatori deve essere assoluto; è evidente che se noi riteniamo il conciliatore incapace di giudicare delle controversie fino a 10 mila lire, a maggior ragione dobbiamo ritenerlo incapace di giudicare di quelle che abbiano un valore fino a 25 mila lire. Però, non dobbiamo neppur dimenticare che le controversie di un valore così limitato sono generalmente quelle che rigurdano la povera gente: e allora l'incapacità del giudice conciliatore si risolverebbe in un grave danno proprio e solo per la povera gente.

Io penso che si dovrebbe fare opera di persuasione presso i membri della II Commissione del Senato, al fine di indurli ad aderire alla nostra tesi iniziale, contro la quale il nostro relatore non si è pronunziato, e in favore della quale io sollecito il voto degli onorevoli colleghi.

CAPALOZZA. Non ritengo opportuno ripetere le argomentazioni che furono oggetto della precedente discussione su questa proposta di legge e ripetuta oggi dal nostro relatore; su di esse vi è stato il parere unanime della nostra Commissione. Io sono d'accordo con l'onorevole Amatucci sulla opportunità di confermare il nostro punto di vista sulla proposta di legge Perlingieri.

Desidero far rilevare che, se si porta la competenza del pretore a 250 mila lire e si lascia a 10 mila quella del giudice conciliatore, si viene ad addossare sul pretore un peso tale che la situazione diverrebbe insopportabile.

Piuttosto, penso che si potrebbe fare una proposta conciliativa: si potrebbe modificare il primo comma dell'articolo 2, nel senso di non elevare a lire 10 mila il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile.

A proposito, poi, dell'articolo 2, penso che al secondo comma si potrebbe dire che l'inappellabilità sulle decisioni emesse dai conciliatori vale anche per le locazioni alberghiere. Si tratta soltanto di una precisazione, perché il legislatore, nel parlare di locazioni di beni immobili, ha voluto intendere anche le locazioni alberghiere. Però, ritengo che non sarebbe inopportuno un simile chiarimento, perché le locazioni alberghiere hanno sempre avuto una regolamentazione autonoma o, comunque, sono state trattate separatamente.

TESAURO. Io penso che una simile precisazione potrebbe ingenerare equivoci pericolosi, per esempio, potrebbe far supporre che ci siano delle esclusioni.

AMATUCCI. È vero che per le locazioni alberghiere abbiamo una disciplina autonoma, ma è altrettanto vero che questa autonomia di disciplina non ha mai inciso nella competenza.

CAPALOZZA. Io non insisto sulla mia proposta; l'interessante è che siamo d'accordo sulla interpretazione.

BERLINGUER. Sono anch'io d'accordo, e penso che sia sufficiente il chiarimento ai fini dell'interpretazione.

Circa la proposta di legge, io penso che sia opportuno modificarla, ritornando al testo da noi approvato in precedenza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Confermo quanto ho già dichiarato la volta scorsa e mi dichiaro d'accordo con i colleghi che sono intervenuti nella discussione. È evidente che, delle due soluzioni, una deve pure scegliersi: o modificare in modo organico le competenze dei pretori e dei conciliatori, oppure abbandonare ogni tentativo di modifica. Non si può modificare soltanto la parte riguardante la competenza dei pretori: immaginate che cosa potrebbe accadere in grosse preture come quelle di Napoli, Roma e Milano, che sono già tanto gravate di lavoro!

Per quanto riguarda l'emendamento che intendeva proporre l'onorevole Capalozza, io non ho motivo di oppormi; ma il parere contrario degli onorevoli senatori non è tanto circa i limiti di competenza dei conciliatori, è un voto di sfiducia nell'istituto del conciliatore.

Se vogliamo prendere atto e dello spostamento del valore della moneta e della situazione attuale, e nello stesso tempo non riteniamo che questa sia la sede per emettere un voto di sfiducia verso l'istituto del giudice conciliatore, dobbiamo insistere nel provvedimento come fu approvato da questa Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora ad esaminare gli emendamenti apportati dal Senato.

All'articolo 1 è stato soppresso il primo comma. Ne do lettura:

« Il limite di valore nella competenza del conciliatore è elevato a lire 25.000 ».

Vi è la proposta di ripristinare questo comma. La pongo in votazione.

(*È approvata*).

L'articolo 1, quindi, resta così formulato:

« Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 25.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 250.000.

Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.

I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge ».

L'articolo 2 è stato soppresso dal Senato. Ne do lettura:

« Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, 2° comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 10.000.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima della entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore ».

Vi è la proposta di ripristinarlo. La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Tale articolo ritorna quindi in vita.

Poiché è stato modificato anche il titolo della legge, pongo in votazione il ripristino del titolo originario della proposta di legge, che è il seguente:

« Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inapellabilità delle sentenze dei conciliatori ».

(*È approvato*).

Resta inteso che il secondo comma dell'articolo 2 si riferisce a qualsiasi contratto, quale che sia l'uso a cui è destinato l'immobile, compreso quello alberghiero.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le cancellerie giudiziarie. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le cancellerie giudiziarie ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, questo provvedimento fu da noi esaminato in sede referente e al termine dell'esame si stabilì di chiedere al Presidente della Camera che esso venisse deferito a questa Commissione in sede legislativa.

Rimanemmo, altresì, d'intesa che la discussione già svolta dovesse considerarsi come discussione generale del disegno di legge.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I residui delle somme versate presso gli uffici giudiziari per spese di cancelleria, e non ritirati dagli aventi diritto entro tre anni dalla definizione dell'affare, sono devoluti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

(*È approvato*).

ART. 2.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai residui dei depositi costituiti anteriormente alla presente legge, se non siano ritirati entro tre mesi dalla pubblicazione della stessa e sempre che riflettano affari definiti da oltre tre anni.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Geraci ed altri: Modifica agli articoli 10, 22, 24 e 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (1403).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Geraci, Amadei Assennato,

Bardanzellu, Basile Guido, Basile Giuseppe, Berlinguer, Basso, Bernardi, Bianco, Buzzelli, Cacciatore, Capalozza, Capacchione, Caramia, De Martino Francesco, Degli Occhi, Ducci, Filosa, Gatti Caporaso Elena, Gianquinto, Ghislandi, Guadalupi, Gullo, La Rocca, Lopardi, Madia, Martuscelli, Mezza Maria Vittoria, Marzano, Musotto, Musolino, Roberti, Rossi Paolo, Sansone, Secreto, Sponziello, Stucchi, Targetti, Villelli: « Modifica agli articoli 19, 22, 24 e 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori ».

Come gli onorevoli colleghi già sanno, il Governo ha presentato un nuovo testo per la proposta di legge, sul quale il relatore, onorevole Amatucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMATUCCI, *Relatore*. Non devo che riconfermare quanto ho già detto in una delle passate sedute e richiamare l'attenzione della Commissione sul mio parere favorevole alla proposta di legge Geraci.

Il Governo si impegnò, cosa che ha fatto, a presentare un nuovo testo, io, nel prendere atto di tale presentazione, non posso che esprimere la mia sodisfazione ed il mio plauso al Governo per avere in tal modo accolto, sia pure in misura ridotta, quel voto, da me proposto e che la nostra Commissione aveva pronunciato, circa la possibilità di venire in un certo qual modo incontro alle esigenze della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, e assicurare a costoro, specie agli avvocati più anziani, un trattamento di pensione, non solo confacente al loro stato, ma anche relativo ad un limite di età più basso di quello stabilito dalla legge 8 gennaio 1952.

L'onorevole Geraci, nella sua proposta di legge, si preoccupava in modo particolare dell'articolo 17 e, soprattutto della unificazione delle tabelle *A* e *B* di cui al prospetto contenuto nell'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952.

Il Governo ha ritenuto opportuno, con il nuovo testo, di disciplinare in una maniera più organica la legge relativa all'istituzione della Cassa di previdenza e vi ha apportato delle modificazioni anche per quanto riguarda la composizione e del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Per quanto riguarda questi due ultimi punti, e precisamente circa le modificazioni al primo comma dell'articolo 7 e quelle al l'articolo 10 della citata legge, il relatore non ha alcuna osservazione da fare, in quanto che, nel testo proposto dal Governo, il consiglio di amministrazione risulta composto di 9 membri, nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa, a differenza di quanto era stabilito con la precedente legge, e cioè che il consiglio di amministrazione dovesse essere composto di 7 membri.

Parimenti favorevole è il mio pensiero sull'articolo 3 del nuovo testo, che propone la modifica dell'articolo 10 della legge precedente, circa la composizione della giunta esecutiva, che viene ad essere composta, oltre che dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i componenti del consiglio di amministrazione.

Penso che su questi punti tutta la Commissione possa concordare.

Ma un'osservazione penso che vada fatta sulla modifica proposta al testo dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, che, inserità nell'articolo 1 del nuovo testo, suona così: « Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei beneficî che possono essere concessi a norma della presente legge ».

Vorrei pregare il rappresentante del Governo di volerci indicare la ragione per cui si è creduto di proporre questa aggiunta, dal momento che l'articolo 2 della legge che si vuol modificare stabilisce chiaramente chi sono coloro che devono essere iscritti alla Cassa sia in maniera facoltativa, sia in maniera obbligatoria; e stabilisce altresì che il diritto di pensione non si considera causa di incompatibilità con l'iscrizione alla Cassa stessa.

L'articolo 2 della legge, infatti, stabilisce:

« Sono iscritti alla Cassa gli avvocati e i procuratori che esercitano la libera professione forense con carattere di continuità: sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per redditi professionali; sono iscritti su domanda coloro che non risultino compresi nei ruoli predetti perché non raggiungono il minimo di reddito imponibile. Si procede d'ufficio alla iscrizione alla Cassa per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure negli elenchi foresi degli avvocati e dei procuratori, i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali. Il diritto a pensione di guerra non si considera causa di incompatibilità alla iscrizione alla Cassa ».

È chiaro che ogni avvocato o procuratore, per avere o il trattamento di assistenza o quello di pensione, deve essere iscritto alla

Cassa, di modo che l'aggiunta proposta dal Governo mi pare superflua.

In ogni modo, dichiaratomi favorevole all'approvazione della proposta di legge, mi riservo di fare qualche altra osservazione in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dal Governo. Ne do lettura:

ART. 1.

Al testo dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Alla domanda rivolta dal relatore rispondo che il Governo ha ritenuto di confermare nel modo più chiaro il principio che già era sancito. Non c'è assolutamente niente di nuovo.

AMATUCCI, *Relatore*. Va bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il 1° comma dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età ».

FORMICHELLA. Desidero sapere se i componenti del consiglio di amministrazione abbiano diritto a un gettone di presenza; in caso affermativo aumentarne il numero significa aumentare le spese '

AMATUCCI, *Relatore*. La legge stabilisce che essi non hanno diritto a gettone di presenza ma soltanto al rimborso delle spese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il testo dell'articolo 10 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Al testo dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi di cui ai nn. 2 e 3 e le percentuali di cui al n. 4 sono dovuti anche dai professionisti non iscritti alla Cassa ».

AMATUCCI, *Relatore*, Il comma che si aggiunge con quest'articolo si riferisce alle entrate ordinarie della Cassa. I numeri 2°) e 3°) dell'articolo 17 stabiliscono, infatti: « n. 2°) il contributo corrisposto in ogni grado di giurisdizione, per ciascun processo civile di ricognizione o di esecuzione, per ciascun procedimento speciale, per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative tributarie o militari e per ogni procedimento penale; n. 3°): il contributo corrisposto all'atto della registrazione di ogni sentenza o decreto nei procedimenti a giudizio indicati nel numero 2°) svoltisi con rappresentanza o difesa di procuratori o di avvocati ».

In sostanza, con la modifica proposta dal Governo, si vuol fare in modo che il contributo di cui ai numeri 2°) e 3°) dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, gravi anche sui professionisti non iscritti alla Cassa. Il vostro relatore è favorevole a questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il contributo stabilito dal n. 2 dell'articolo 17 è corrisposto nelle seguenti misure:

a) *Giudizi civili e penali.*

1°) Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione . . . . . L. 100
2°) Procedimenti davanti ai pretori » 200
3°) Procedimenti davanti ai tribunali » 400
4°) Procedimenti davanti alle Corti di appello, alle Corti di assise ed alle Corti di assise di appello » 500

5°) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Superiore militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra . . L. 600

b) *Giurisdizioni speciali amministrative e tributarie.*

1°) Procedimenti con unico grado di giurisdizione . . . . . L. 500
3°) Procedimenti con doppio grado di giurisdizione:
1°) grado . . . . . » 400
2°) grado . . . . . » 500
3°) Procedimenti davanti alle Commissioni centrali . . . . . » 600

Questo articolo corrisponde all'articolo 1 della proposta Geraci con la soppressione, però, dell'ultimo comma.

È necessario, però, inserire, ora, anche i giudizi davanti alla Corte costituzionale; per maggior chiarezza, tuttavia, occorre sopprimere i titoli, di cui alle lettere *a*) e *b*), oppure mettere un nuovo titolo, sotto la lettera *c*).

AMATUCCI, *Relatore*. Concordo nella necessità di inserire anche i giudizi davanti alla Corte costituzionale; per quanto riguarda la questione della collocazione, ritengo che essa possa essere risolta in sede di coordinamento. A mio modo di vedere sarebbe necessario togliere i due titoli di cui alle lettere *a*) e *b*).

FODERARO. La dizione, di cui al titolo della lettera *a*), « giudizi civili e penali », è ormai superata e quindi ritengo che possa essere soppressa senza che si abbia a temere alcun inconveniente.

Nel titolo della lettera *b*) si son volute comprendere le molteplici giurisdizioni che nascono dalle diverse leggi speciali: ponendo al numero 1°) la Corte costituzionale e ai numeri successivi le altre giurisdizioni già indicate, sarebbe sufficiente fare un riferimento nel titolo, per esempio « e altre giurisdizioni speciali ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Poiché io temo sempre le improvvisazioni, ritengo che sia opportuno lasciare questo compito al coordinamento.

PRESIDENTE. D'accordo, lasciamo al coordinamento la definizione di tale punto.

Resta ora, da esaminare la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta Geraci, soppressione implicitamente prevista nel nuovo testo proposto dal Governo.

Tale comma è del seguente tenore:

« Il contributo stabilito dal presente prospetto è dovuto da ciascuna parte anche nel caso in cui più parti, pur con la medesima posizione giuridica, siano rappresentate dallo stesso procuratore o difese dallo stesso avvocato ».

GERACI. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'opportunità che tale comma non sia soppresso, poiché la disposione in esso contenuta costituisce un cespite di entrata importantissimo ai fini dell'impinguamento della Cassa; oltre tutto, vi è un precedente nell'articolo 12 della legge del 1939.

Penso che il Governo non vorrà insistere nel suo proposito.

CAPALOZZA. Mi dispiace di non poter essere d'accordo con il collega Geraci e con me stesso, in quanto io stesso sono firmatario della proposta di legge. Tuttavia, mi sembra più opportuno il testo proposto dal Governo. Difatti, per rendersene conto, basta pensare ad una causa di valore irrilevante, nella quale siano interessate 20-30 persone che, è ovvio, si son rivolte tutte ad un medesimo avvocato: se quest'avvocato deve pagare in base alla norma proposta in origine...

GERACI. Ma è necessario, se si vuole impinguare la Cassa!

CAPOLAZZA. Bisogna, però, tutelare anche gli altri interessi!

FODERARO. Anch'io sono del parere che si debba accogliere il testo proposto dal Governo, in quanto la *ratio legis* è che l'avvocato, o il procuratore, contribuisca al finanziamento della Cassa per assicurarsi poi particolari suoi diritti. È la difesa che bisogna tenere in considerazione per quanto riguarda la misura del contributo! Il principio è che bisogna guardare all'unità di difesa, per poter chiamare il difensore al contributo alla Cassa; condannare la parte a pagare ciascuna per proprio conto significa, sì, impinguare la Cassa ma significa, altresì come ricordava il collega Capalozza, non tener conto dei principî morali e della *ratio legis*.

FUMAGALLI. Anch'io sono d'accordo col testo governativo e insisto perché esso venga accolto; del resto, esso è pienamente giustificato da ciò che ci insegna la nostra pratica quotidiana.

CAPALOZZA. E non bisogna nemmeno trascurare le frequenti questioni riguardanti gli usi civici.

AMATUCCI, *Relatore*. Sono d'accordo sul testo proposto dal Governo; tuttavia, per venire incontro alle giuste perplessità manife-

state dall'onorevole Geraci, mi permetto di far rilevare che la tabella del Governo, mentre porta un sensibile aumento a molte voci stabilite dalla legge del 1952, aumenta quasi trascurabilmente una sola voce che, secondo me, potrebbe essere maggiormente toccata.

Difatti, se noi stabiliamo il principio, secondo la proposta del Governo, che davanti all'ufficio dei conciliatori il contributo è portato da 25 a 100 lire; che davanti ai pretori il contributo stesso è portato da 100 a 200 lire; davanti ai tribunali da 250 a 400; davanti alla Corte d'appello, di assise e di assise d'appello da 350 a 500, penso che non possiamo stabilire che davanti alla Corte di cassazione il contributo sia portato appena da 500 a 600 lire, vale a dire un aumento di sole 100 lire. Non v'è proporzione!

Io proporrei pertanto che la cifra 600 sia sostituita con la cifra 1.000. Beninteso, ferma rimanendo l'esclusione dei procedimenti concernenti le pensioni di guerra.

FODERARO. Preliminarmente, debbo osservare che l'onorevole Amatucci ha, evidentemente, fatto questa sua proposta senza avere sott'occhio i calcoli che gli uffici del Ministero hanno fatto quando hanno ritenuto di fissare il contributo in 600 lire, ritenendolo sufficiente per dare un idoneo contributo alla Cassa.

Ora, se il Ministero della giustizia ritiene che 600 lire siano sufficienti per questa voce, mi pare che non sia opportuno modificare tale punto senza avere prima meglio approfondito il perché della misura dell'aumento propostoci.

Ma c'è un'altra osservazione, ancora più importante, ed è questa: spessissime volte si arriva in Cassazione da sentenze di pretura, per procedimenti ai quali nella maggior parte dei casi è interessata povera gente, per cui quasi sempre l'avvocato è costretto a rinunciare all'onorario!... Ora, in queste condizioni, mi pare che fissare il contributo in 1.000 lire sia esagerato.

Non nego che, di fronte all'aumento da 25 a 100 lire stabilito per i procedimenti davanti agli uffici di conciliazione, l'aumento a 600 lire per i procedimenti davanti alla Corte di cassazione è sproporzionato; però, io penso che, lasciando immutato il gettito globale per la Cassa, si potrebbe diminuire il contributo previsto per i procedimenti davanti agli uffici di conciliazione e aumentare più proporzionalmente quello per i procedimenti davanti alla Corte di cassazione.

CAPALOZZA. Concordo con l'osservazione circa il troppo forte gravame previsto per i procedimenti davanti agli uffici di conciliazione e suggerirei che questo contributo fosse diminuito.

Per quanto riguarda, poi, la somma richiesta per i procedimenti davanti alle magistrature superiori, io concordo con la considerazione dell'onorevole Foderaro; è indubbiamente rilevante l'aggravio, specie ove si consideri che moltissime cause vi arrivano dalle preture o, addirittura, dagli uffici di conciliazione e spessissimo hanno un valore quanto mai modesto. Stabilire, quindi, in 1.000 lire il contributo mi sembra veramente esagerato. Se si dovesse seguire il criterio suggerito dall'onorevole Amatucci, si dovrebbe fare almeno una distinzione fra cause civili e cause penali.

PRESIDENTE. L'onorevole Foderaro ha presentato il seguente emendamento: ridurre da lire 100 a lire 50 il contributo per i procedimenti dinanzi agli uffici di conciliazione; elevare il contributo da lire 600 a lire 700 per la Corte di cassazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non mi pare che valga la pena di perdere del tempo per ridurre a 50 lire una somma così modesta. Questa osservazione in linea preliminare. Ma vi è un'altra considerazione: riducendo questa somma del 50 per cento, noi veniamo veramente a incidere sul contributo che si apporta alla Cassa, perché è noto che, data la rilevanza del numero dei procedimenti davanti agli uffici di conciliazione, il maggior gettito per la Cassa viene proprio da questi procedimenti.

Ciò premesso, non mi pare che uguale considerazione sia valida per quanto riguarda le somme stabilite per gli altri procedimenti, specie quelli davanti alla Corte di cassazione, che sono certamente molto più onerosi e quindi su di essi inciderebbe certo molto più che sugli altri un sensibile aumento del contributo.

Io lascerei le cose come sono state proposte dal Ministero.

Per ragioni di delicatezza, non entro in merito alla questione riguardante l'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta Geraci. Vi sono ragioni pro e contro.

Le osservazioni dell'onorevole Geraci sono validissime, perché è evidente che, lasciando il comma, si determinerebbe un aumento di contributi a favore della Cassa. Ma sono altrettanto valide le ragioni di sensibilità che inducono altri onorevoli commissari (cause di usi civici, cause di successione, ecc.) ad accogliere la tesi della soppressione.

Io vorrei non esprimere un pensiero in proposito. Eventualmente, suggerirei di studiare la questione, tenendo presente l'articolo 12 che è stato citato; comunque, lascio ogni decisione alla discrezionalità della Commissione.

FODERARO. Io insisto nell'emendamento, perché non mi hanno convinto le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Consideriamo il numero delle cause davanti agli uffici di conciliazione, consideriamo il loro costo e ci convinciamo che, mentre il contributo di 100 lire richiesto non viene ad incidere che minimamente sul costo della causa, la somma dei contributi che vanno alla Cassa è considerevole; facciamo lo stesso calcolo per le cause davanti alla Corte di cassazione, e allora dobbiamo convenire che se si aggiungono mille lire a delle spese già notevoli sostenute per arrivare fino in Cassazione l'aggravio è sentito da chi deve pagare, mentre, considerando il numero meno rilevante delle cause davanti a questa magistratura, si deve convenire che la somma dei contributi non sarà certo considerevole.

AMATUCCI, *Relatore*. Aderisco all'emendamento Foderaro e, di conseguenza, ritiro quello da me proposto.

PRESIDENTE. L'emendamento Foderaro consta di due parti: la prima si riferisce ai procedimenti davanti agli uffici di conciliazione e riduce il contributo da lire 100 a lire 50; la seconda si riferisce al contributo per i procedimenti davanti alla Corte di cassazione che viene elevato da lire 600 a lire 700.

Per desiderio del proponente, pongo in votazione prima le seconda parte dell'emendamento, quella riguardante la Corte di cassazione.

(*Non è approvata*).

FODERARO. Ritiro l'altra parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 5 nel testo di cui ho già dato lettura, con l'aggiunta da me proposta circa il riferimento alla Corte costituzionale.

(*È approvato*).

Non insistendo l'onorevole Geraci per la votazione dell'ultimo comma del corrispondente articolo della sua proposta, non riportato nel testo governativo, do lettura dell'articolo 6:

« Il testo dell'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali, sempre che nei relativi procedimenti sia stata prestata opera di avvocato o di procuratore:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di consiglio: sono escluse le sentenze parziali dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna passati in cosa giudicata;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 559 del Codice di procedura penale;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sesnsi dell'articolo 789, ultimo comma, stesso Codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97 primo comma, 110, 117, 157 secondo comma, 159, 190 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti di volontaria giurisdizione soggetti a tassa graduale di bollo ai sensi degli articoli 118, n. 13, e 119, n. 11, dell'allegato *A*) al testo della legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 250 per le sentenze dei conciliatori;

lire 300 per i decreti penali passati in giudicato;

lire 1.000 per le sentenze e gli altri provvedimenti di pretori;

lire 800 per le decisioni delle Giunte provinciali;

lire 1.000 per le sentenze delle giurisdizioni speciali;

lire 2.000 per le sentenze e gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi;

lire 3.000 per le sentenze delle Corti di appello;

lire 4.000 per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Tribunale Supremo delle acque pubbliche, del Tribunale Supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo è riscosso, all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso dalle segreterie o cancellerie degli Organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se non sia corrisposto il contributo sopra indicato il cui importo sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della copia stessa.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare della riscossione, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

CAPALOZZA. In questo articolo manca il riferimento contenuto nell'articolo precedente, che esclude il contributo nei casi di procedimenti concernenti giudizi su pensioni di guerra dinanzi alla Corte dei conti. La stessa esclusione deve deve apportarsi per le sentenze relative a questi procedimenti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esatto. Bisogna provvedere. Bisogna anche, per ragioni di coordinamento provvedere all'inserimento delle sentenze della Corte costituzionale prima della sentenza delle altre magistrature superiori.

AMATUCCI, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche proposte.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 7.

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari prevista dal n. 4 dell'articolo 17 è fissata nella misura seguente:

a) 5 per cento sulle somme fino a lire 50.000;

b) 10 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000;

c) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000;

d) 20 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire;

e) 25 per cento sulle somme eccedenti un milione di lire;

f) 30 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia agli onorari non esonera l'iscritto al pagamento della percentuale della Cassa ».

(*È approvato*).

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 51 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le rimanenti somme, per la metà, sono ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti e accreditate nei rispettivi conti individuali, e, per l'altra metà, sono assegnate al fondo generale di riserva ».

(*È approvato*).

ART. 9.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

« Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti i contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il capo dell'Ufficio con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.

In questo caso l'atto è ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione ».

(*È approvato*).

In conseguenza delle modificazioni apportate dal Governo al testo presentato dall'onorevole Geraci, anche il titolo viene ad essere

cambiato. Pongo, pertanto, in votazione il seguente nuovo titolo:

« Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

comunico i risultati della votazione segreta delle proposte di legge:

PERLINGIERI. « Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1253-*B*):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

GERACI ed altri: « Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (1403):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge

« Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le cancellerie giudiziarie » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1407):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Amadei, Amatucci, Baldassari, Bardanzellu, Berlinguer, Bernardinetti, Bottonelli, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Concetti, Di Giacomo, Foderaro, Formichella, Foschini, Francavilla, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, Iozzelli, La Rocca, Lopardi, Madia, Martuscelli, Mastino Gesumino, Mezza Maria Vittoria, Murdaca, Musolino, Musotto, Preziosi, Rocchetti, Schirò, Silvestri, Tesauro e Tosato.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI